



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA**

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Presidente

Genova, 9 agosto 2007

Prot. 103

Ai Signori Presidenti delle Province Liguri

Ai Signori Sindaci dei Comuni
Della Liguria

OGGETTO: Legge 5.6.2003, n.131: richieste di pareri in materia di contabilità pubblica alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Come è noto, l'art.7, comma 8°, della Legge 5.6.2003, n.131, consente a Comuni e Province di formulare – tramite il Consiglio delle Autonomie Locali – richieste di pareri in materia di contabilità pubblica.

Nell'esercizio della funzione di "filtro" in ordine a tali richieste di parere, il Consiglio delle Autonomie Locali intende tenere presente gli orientamenti espressi dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Liguria, nell'esercizio della funzione consultiva a tutt'oggi svolta.

Sulla base di tali orientamenti, si segnalano pertanto ai Comuni e alle Province della Liguria, i criteri cui si atterrà il Consiglio delle Autonomie Locali, per valutare l'opportunità o meno di sottoporre alla Corte dei Conti le richieste di pareri pervenute da Comuni e Province.

In generale, i quesiti dovranno essere formulati in modo chiaro e completo, e corredati della documentazione ritenuta necessaria per una piena cognizione della fattispecie.

Dovranno comunque essere evitate le richieste di parere finalizzate ad ottenere giudizi dalla Sezione in ordine alla sussistenza o meno di danni erariali in collegamento causale con l'adozione (o mancata adozione) di determinati atti o con l'assunzione (o omissione) di determinati comportamenti gestionali, in quanto valutazioni del genere in

sede consultiva potrebbero interferire con le sfere di competenza della Procura Regionale della Corte.

In particolare, i sottoriportati orientamenti già espressi dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, verranno utilizzati dal Consiglio delle autonomie Locali per valutare la trasmissibilità o meno alla stessa Sezione delle richieste di pareri pervenute.

CIRCOLARE SULLA RICHIESTA DI PARERE ALLA CORTE DEI CONTI (ART. 7 COMMA 8 LEGGE 5 GIUGNO 2003 N.131)

Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.
(ART. 7 COMMA 8 LEGGE 5 GIUGNO 2003 N.131)

1) *Enti che possono richiedere pareri.*

Oltre alla Regione che ai fini indicati non interessa, possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica i Comuni e le Province (e la Città metropolitana appena sarà istituita), restando esclusi i Consorzi intercomunali e le Comunità montane (Parere n. 1/2003).

2) *Soggetti legittimati a formulare la richiesta.*

La legittimazione spetta al capo dell'amministrazione dell'Ente locale (Presidente della Provincia e Sindaco), il quale formula la richiesta nell'esercizio dei suoi generici ed autonomi poteri di iniziativa, senza che occorra una preventiva deliberazione di uno degli organi collegiali di governo dell'Ente (Consiglio o Giunta).

Sono state dichiarate dalla Corte dei Conti inammissibili (o irricevibili) le richieste di parere sottoscritte:

- dal direttore di area di una Provincia (Parere n. 3/2005);
- dal Capo Ripartizione di un Comune (Parere n. 6/2005);
- da consiglieri comunali (Parere n. 11/2005);
- dal Segretario generale della Provincia (Parere n. 4/2006);

3) *Ambito oggettivo della richiesta di parere : (CONTABILITA' PUBBLICA)*

Secondo l'atto di indirizzo emesso dalla Sezione (centrale) delle Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006, la norma attributiva alla Sezioni regionali di controllo della funzione consultiva intende privilegiare una **nozione di contabilità pubblica** strettamente riferita ad attività contabili in senso stretto.

La Sezione regionale di controllo per la Liguria ha ritenuto estranee le materie della contabilità pubblica le richieste di parere riguardanti:

- la contrattazione collettiva decentrata ed in particolare le questioni impicanti

valutazioni sulla possibilità di stipulare accordi in sanatoria (parere n. 4/2005) o valutazioni su vicende contrattuali o su ipotesi di accordo aggiuntive alle valutazioni affidate, per legge o per normativa pattizia, al Collegio dei revisori dei conti (n. 5/2005) o valutazioni sulla corretta determinazione del fondo per le politiche del personale e della produttività (Parere n. 2/2006);

- il procedimento amministrativo di assunzione di personale (Parere n. 6/2005);
- la nomina del direttore generale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Parere n. 11/2005);
- le materie regolate dal diritto civile, come la questione relativa al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 936 c.c. per l'acquisto da parte del Comune della proprietà a titolo originario (accessione) di un fabbricato costruito da terzi su suolo comunale (Parere n. 8/2005);
- la disciplina di diritto privato dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, escluse le questioni riconducibili a profili pubblicistici come sarebbero quelle inerenti le diverse fasi procedurali dell'evidenza pubblica e la disciplina della revisione prezzi (Pareri n. 9/2005, n. 10/2005, n. 13/2005);
- le scelte discrezionali dell'Amministrazione (Parere n. 1/2006);
- la possibilità o meno da parte del Comune di rinunciare ad un credito (Parere n. 6/2006).

4) Richieste di parere giudicate inammissibili sotto il profilo funzionale:

- quelle aventi ad oggetto provvedimenti già formalmente e compiutamente adottati (anche se ancora non portati a concreta esecuzione), in quanto il parere, destinato unicamente ad illuminare l'organo di amministrazione attiva, verrebbe a tradursi in una verifica postuma della legittimità dell'atto, incompatibile con il vigente regime dei controlli e con il principio dell'inammissibilità dell'esercizio "ex post" della funzione consultiva (Pareri n. 1/2005 e n. 7/2005);
- quelle aventi ad oggetto questioni attinenti a provvedimenti di riconoscimento di debito già emessi ed inviati alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), onde evitare potenziali interferenze con la sfera di competenza assegnata a detto organo (Pareri n. 1/2005 e n. 2/2005);
- quelle che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di iniziative o vertenze giudiziarie in atto o in via di instaurazione (Parere n.6/2006);
- quelle intese ad orientare le amministrazioni nella scelta di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario in atto o in via di instaurazione; la soluzione delle controversie di tale tipo non può che restare affidata alle iniziative discrezionali o tecnico-legali dell'ente ed alle pronunce dei competenti organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e tributaria (Parere 1/2003).

Con i migliori saluti.

Alessandro REPETTO